



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione civile, crisi d'impresa ed esecuzioni forzate

Ai delegati e ai custodi delle procedure esecutive
Ai curatori e liquidatori delle procedure concorsuali

Alle Cancellerie delle procedure concorsuali,
esecuzioni mobiliari e immobiliari

All'Istituto vendite giudiziarie di Bergamo

p.c. Al Presidente del Tribunale di Bergamo
Ai giudici togati e onorari della Seconda Sezione del
Tribunale di Bergamo
All'Ordine degli avvocati di Bergamo
All'Ordine dei Commercialisti di Bergamo
Al Consiglio Notarile di Bergamo
Agli Istituti di Credito:
BCC Bergamasca e Orobica, sede di Bergamo, via
Zelasca n.18,
Bnl – Gruppo BNP Paribas
Banca Galileo sede di Bergamo, piazza della Libertà,
10

Bergamo, 15 maggio 2023

**OGGETTO: OPERATIVITA' BANCARIA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE E
CONCORSUALI**

A seguito della selezione intervenuta tra gli Istituti Bancari, da ultimo nel 2022, per garantire la più efficiente operatività delle procedure esecutive e concorsuali, se in un primo momento solo l'istituto di credito BCC Bergamasca e Orobica sede di Bergamo, via Zelasca n.18, ha offerto i propri servizi al Tribunale, in tempi più recenti è stata raccolta altresì la disponibilità di Bnl – Gruppo BNP Paribas, sede di Bergamo, via Petrarca e di Banca Galileo, sede di Bergamo, piazza della Libertà, 10.

La collaborazione di una pluralità di Istituti - che offrono alle procedure condizioni assimilabili - consente ai medesimi di fornire un più efficiente ed immediato servizio ai professionisti e al Tribunale di operare una doverosa turnazione tra gli operatori bancari.

Gli Istituti di Credito con i quali a far tempo dal 1 giugno 2023 verrà intrapreso un rapporto di collaborazione – sono i seguenti:

- 1) BCC Bergamasca e Orobica di Bergamo, via Zelasca n.18,
- 2) Banca Galileo, sede di Bergamo, piazza della Libertà, 10
- 3) Bnl – Gruppo BNP Paribas, Bnl, sede di Bergamo, via Petrarca 12

Si tratta degli unici Istituti che hanno offerto simultaneamente le seguenti condizioni:

- a) non prevedono il pagamento canoni o spese per la tenuta dei conti, quand'anche si differenzino tra loro per minime variazioni nel tasso creditore riconosciuto e per commissioni bonifici;
- b) offrono una soluzione per l'oscuramento del nominativo dell'offerente che partecipa all'asta telematica e versa cauzione mediante bonifico;
- c) ove necessario, consentono un accesso dei conti ai funzionari di cancelleria con credenziale d'accesso unica;
- d) consentono l'apertura di un conto corrente al debitore, per le procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari, finalizzato a gestire la conversione del pignoramento. Il rapporto di conto corrente sarà intestato al debitore (con riferimento alla procedura esecutiva) e vincolato all'ordine del giudice per il prelievo.

Per quanto riguarda specificatamente i conti correnti delle esecuzioni immobiliari, gli stessi, saranno materialmente accesi:

- 1) Dai debitori che all'inizio della procedura presenteranno domanda di conversione del pignoramento. In tal caso questi si recheranno presso l'Istituto di credito per l'apertura del c/c con le indicazioni scritte fornite dalla Cancelleria delle Esecuzioni immobiliari;
- 2) Dal custode se appena dopo la sua nomina del Custode questi riscontra la necessità di acquisire alla procedura canoni di locazione o di affitto dei beni pignorati;
- 3) Dai professionisti delegati contestualmente alla fissazione del primo esperimento di vendita;

Il prelievo da questi conti sarà effettuato dal professionista delegato alla vendita in autonomia, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione. Il delegato è, quindi, da intendersi autorizzato ad eseguire - senza necessità di specifico mandato - i pagamenti delle imposte delle procedure, dei compensi liquidati, a restituire agli aggiudicatari le somme versate in eccesso a titolo di spese e ad effettuare i riparti in conformità ai progetti approvati.

Il creditore, il debitore e il custode di regola non sono autorizzati a prelevare dal conto della procedura, essendo indispensabile espresso mandato del Giudice delle Esecuzioni.

Delle movimentazioni dei conti sarà data rendicontazione dal custode e/o dal delegato in occasione dei rapporti periodici, allegando altresì estratti conto del periodo.

L'oscuramento dei dati degli offerenti telematici sarà attuato mediante apertura da parte del delegato di due conti correnti per ciascuna procedura (non per ciascun lotto), di cui uno finalizzato unicamente al deposito delle cauzioni per il quale sarà consentita la visibilità al delegato solo dal giorno fissato per l'esperimento di vendita, conto che dopo l'esperimento di vendita e l'azzeramento delle somme ivi depositate verrà estinto o nuovamente oscurato sino al successivo esperimento di vendita.

Tra le Banche individuate è prevista una turnazione nel senso che per i primi due mesi - a far tempo dal 1 giugno 2023 e per tutto il mese di luglio 2023 - i conti - che dovranno essere accessi dagli ausiliari menzionati - lo saranno presso Banca Galileo, per i mesi di agosto e settembre presso Bnl – Gruppo BNP Paribas, per ottobre e novembre presso BCC Bergamasca e Orobica, e così via. La turnazione sarà evidenziata in apposito documento pubblicato, a cura della Cancelleria, nell'home page del sito del Tribunale (www.tribunale.bergamo.it), in basso a destra nell' "Area procedure esecutive".

Queste disposizioni sono da attuarsi per le nuove procedure in cui ancora non sono stati nominati delegati alle vendite mentre per quelle in cui sono ancora stati nominati l'operatività viene conservata con le modalità precedenti.

Le medesime condizioni, vantaggiose economicamente e che offrono una soluzione pratica per la corretta gestione delle cauzioni nelle vendite telematiche sono riconosciute dagli stessi Istituti di credito alle procedure concorsuali.

I curatori e i liquidatori giudiziali, nel tener conto delle condizioni sopra segnalate, sono invitati in ogni caso a compararle con le alternative offerte dal mercato nei casi di specie.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

dott. Laura De Simone

